



**COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI**

Via S. Biagio 1 - 02010 Micigliano (Ri) - C.F. 00113670574- tel/fax 0746/577893

N. 263 del Registro generale

COPIA

**DETERMINAZIONE AREA 2 - AREA TECNICA LL.PP E
MANUTENTIVA**

**Ufficio
del 16-09-2020 N.153**

Oggetto: LOCAZIONE PASCOLI LOC. LA FOSSA - ANNO 2020 - A=
ZIENDA AGRICOLA SAN LORENZO

*VISTO IL DECRETO SINDACALE N.1382/2015 , DI ASSEGNAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E
DEI SERVIZI*

VISTO IL DECRETO SINDACALE N.2/2019 DI ASSEGNAZIONE DELLE RESPONSABILITA' DEI
SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, allo scopo di regolamentare il soddisfo del diritto di uso civico di pascolo sui terreni del demanio civico della popolazione di MICIGLIANO amministrato da questo Ente, occorre regolamentare le eventuali concessioni in affitto dei pascoli comunali disponibili agli allevatori residenti.

DATO ATTO che questo ente dispone in zona "La Fossa" ed in altre zone sparse nel territorio Comunale, di pascoli liberi;

CHE con deliberazione di G.M. n.29 del 30.05.2020 è stato stabilito di concedere in affitto annuale, per il periodo della stagione pascoliva 2020 come da termini di legge, agli allevatori residenti, i pascoli comunali loc. "La Fossa", anche al fine di arginare l'abbandono del territorio e la conseguente estinzione di operatori nel settore agricolo, secondo quanto stabilito nel capitolato d'oneri allegato alla deliberazione medesima ed al prezzo a base d'asta di € 3.146,50 con offerte a rialzo;

CHE la concessione in affitto di cui trattasi è stata rivolta unicamente agli allevatori che rispondono ai requisiti determinati dal regolamento d'uso del pascolo approvato con deliberazione di C.C. n.9 del 31.07.2015:

- Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo devono essere inoltrate annualmente all'Ente, entro il termine di legge, con l'indicazione:
 1. del numero dei capi posseduti e quelli di cui si richiede l'ammissione al pascolo, distinti per specie, età (in mesi), razza, numero di contrassegno auricolare o del passaporto equino, eventuale marchio;
 2. delle generalità complete, reperibilità, l'ubicazione, l'ampiezza (SAU) e il codice azienda del richiedente;
 3. delle generalità complete e reperibilità del custode (se diversa dal richiedente);
 4. delle unità di pascolo preferite richieste (massimo sei).
- Al godimento in fida pascolo dei beni demaniali siti nell'ambito del territorio comunale, saranno ammessi per le *domande annuali* tutti i richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:
 1. residenza nel Comune di Micigliano. La perdita della residenza comporta la decadenza della concessione.
 2. Essere in possesso del Registro di stalla, per i capi di bestiame per i quali esso è previsto, debitamente vidimato ed aggiornato, riportante il numero e la relativa matricola identificativa dei capi del proprio allevamento.

CHE in data 29.08.2020 con n.371 è stato pubblicato il Rende Noto per la pubblica asta relativa alla locazione dei terreni e pascoli comunali Loc. La Fossa;

CHE sulla base delle domande pervenute entro il 07.09.2020 ore 12:00, l'Ente avrebbe dovuto formulare una graduatoria ordinata secondo un punteggio attribuito in funzione delle diverse priorità riportate nella tabella indicata in delibera di G.M. 29/2020;

CONSIDERATO che entro la data del 07.09.2020 ore 12:00 solo la ditta Azienda Agricola San Lorenzo ha effettuato richiesta di affitto dei pascoli montani Loc. La Fossa di Micigliano riservati agli allevatori residenti nel Comune entro i termini di legge per la richiesta dei pascoli, offrendo un importo di € 3.180,00 per la locazione della stagione pascoliva anno 2020;

CONSIDERATO che la documentazione presentata dalla ditta risulta in regola con quanto stabilito nel regolamento regolamento d'uso del pascolo approvato con deliberazione di C.C. n.9 del 31.07.2015;

VISTA la L.R. 28 ottobre 2002, n.39 recante "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e il relativo regolamento regionale di attuazione n. 7/2005.

VISTO il piano di gestione ed assestamento forestale 2015-2024;

VISTA la necessità di provvedere in merito;

CONSIDERATO che nessuna altra offerta è pervenuta successivamente alla data ed ora di scadenza del rende noto per la locazione dei terreni pascolivi di cui trattasi;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267 (Testo Unico degli Enti Locali).

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;

Di affittare i pascoli comunali loc. La Fossa per il periodo pascolivo anno 2020 alla ditta Azienda Agricola San Lorenzo per la somma di € 3.180,00 e secondo lo schema di contratto allegato alla presente deliberazione;

COMUNE DI MICIGLIANO

Provincia di Rieti

**CONTRATTO DI AFFITTO PASCOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE LOC. LA
FOSSA -**

ANNO PASCOLIVO 2020

- COMUNE DI MICIGLIANO P.I.00113670574

- DITTA AZIENDA AGRICOLA SAN LORENZO P.I. 01164520577

L'anno **2020 (DUEMILAVENTI)** il giorno _____ del mese di _____ nella
Residenza Comunale,

TRA

Ing. Emiliano Salvati nato a Rieti il 26.06.1983, nella sua qualità di Responsabile del Servizio del Comune di Micigliano (CF/P.I. 00113670574) che in seguito verrà indicato con la parola "Amministrazione" il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente.

E

1) ORFEI ANTONELLA nato a Roma il 27.09.1966, C.F.: RFONNL66P67H501F
RESIDENTE a Roma in Via Nicola Stame, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Azienda Agricola San Lorenzo (CF/P.I. : 001164520577), con sede legale in Via del Terminillo snc Loc. Pozzi nel Comune di Micigliano (RI).

PREMESSO CHE:

- La società Azienda Agricola San Lorenzo (CF/P.I. : 001164520577), con sede legale in Via del Terminillo snc Loc. Pozzi nel Comune di Micigliano (RI), di seguito denominata affittuario o conduttore, è risultata assegnataria dei pascoli in oggetto per la stazione pascoliva anno 2020, come risulta da deliberazione di G.M. n.29/2020:

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto appresso:

ART. 1) DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto disciplina l'affitto delle strutture e dei terreni di pascolo di proprietà comunale facenti parte della zona denominata "La Fossa", di proprietà del Comune di Micigliano, ubicati nel Comune di Micigliano individuati nelle seguenti particelle catastali e che riportano il seguente carico effettivo:

FOGLIO	PART.	SUP. TOTALE (MQ)	SUP. USO CIVICO (MQ)	SUPERFICIE PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) (MQ)	SUPERFICIE PASCOLO MAGRO (TARA 50%) (MQ)	SUPERFICIE PASCOLO MAGRO (TARA 20%) (MQ)	TOPONIMI	CARICO HA
1	1	502.120	502.120	100.288	7.504	353.560	Prato Ritornello	38.68.88
1	2	93.270	93.270	19.993	6.593	58.096	Prato Ritornello	06.97.66
1	3	6.950	6.950	297	/	225	Prato Ritornello	00.04.77
1	8	411.730	411.730	4.669	15.086	25.482	Cesa di Ferro	03.25.97
1	56	76.650	76.650	22.284	/	53.892	Colle Erta	06.53.97
2	1	350.510	350.510	26.282	45.071	19.716	Casa Capoccia Cesa Lunga Cesa Longa Piano delle Vacche	06.41.57
2	27	50.970	50.970	/	7.549	/	Cesa Lunga	00.37.74
2	48	99.430	99.430	/	3.884	5.387	Colle Lungo	00.62.51
CARICO TOTALE IN ETTARI								62.93.07

I terreni di cui al presente lotto sono situati tutti ad un'altitudine tra i 600 ed gli oltre 1.200 m.s.l.m.

Gli immobili di cui sopra sono dotati dei seguenti impianti ed attrezzature:

- viabilità costituita da strade di penetrazione montana
- viabilità sentieristica

Articolo 2. DURATA DELLA MONTICAZIONE, CARICO, MODALITA' DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

La locazione è relativa alla sola stagione pascoliva 2020 come da termini di legge. Il contratto si intende stipulato per il solo periodo sopra citato e potrà essere rescisso solo con preavviso scritto da comunicarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento prima della scadenza di dell'annata agraria.

La proprietà potrà chiedere la risoluzione del contratto qualora l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti il pagamento del canone, alla normale e razionale conduzione dell'alpeggio.

Il carico ottimale previsto per tutti i terreni di cui al presente capitolato e limitrofi è individuato all'interno del Piano di Gestione ed Assestamento Forestale 2015-2024 del Comune di Micigliano, più precisamente nella TAVOLA – 7 “Carta dei pascoli e dei carichi sostenibili”.

Per garantire la buona conservazione del pascolo l'affittuario dovrà monticare il carico.

E' espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi.

L'affidatario o il custode degli animali deve sempre vigilare su questi; è consentito il pascolo senza custodia solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di chiudende. Il bestiame autorizzato al pascolo deve sempre essere identificabile.

Nei terreni concessi a pascolo non possono essere sbarrate strade o sentieri con sistemi fissi.

Non è consentito effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado.

E' fatto obbligo al fidatario di eseguire l'allontanamento immediato delle deiezioni in prossimità dei punti di abbeverata e la distribuzione uniforme sulla superficie pascoliva almeno una volta l'anno.

L'affidatario o il custode ha l'obbligo di adottare misure per la prevenzione degli incendi e la tutela delle giovani specie arboree e arbustive presenti.

L'affidatario o il custode è tenuto a radunare gli animali ad ogni richiesta da parte degli organi addetti al controllo.

E' vietata qualsiasi forma di danneggiamento ai boschi e alle altre formazioni arboree.

Il periodo di fida pascolo, secondo quanto stabilito nel Reg. Regionale n° 7/05, può esercitarsi:

- ad altitudine superiore ai 1200 metri s.l.m., dal 15 maggio al 15 ottobre;
- ad altitudine compresa tra i 600 e i 1200 metri s.l.m., dal 1° marzo al 31 dicembre (in deroga al Reg. Regionale n° 7/05).

All'interno del bosco il pascolamento può essere consentito nel periodo giugno-agosto, nell'ordine massimo di 0,08 UBA/ha/anno nelle Compresse C (cedui a prevalenza di Faggio), D (cedui a prevalenza Carpino nero) e E (cedui a prevalenza Cerro e Roverella), 0,03 UBA/ha/anno nelle Compresse H (boschi cedui con funzioni di protezione idrog., amb.) ed I (Altre superfici).

Prima dell'ammissione degli animali al pascolo, il fidatario dovrà esibire al responsabile incaricato al rilascio dell'autorizzazione il certificato veterinario dal quale risulti che il bestiame è immune da qualsiasi malattia infettiva e diffusiva.

Dovrà altresì essere comunicato il giorno e l'ora dell'immissione all'Ente.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto della monticazione del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Nel caso in cui i terreni non siano monticati l'affittuario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di affitto.

Articolo 3. CONSEGNA E RICONSEGNA DEI PASCOLI

All'inizio ed alla scadenza dell'affitto, la proprietà, in contraddittorio con l'affittuario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione dell'alpeggio, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente contratto.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore dell'affittuario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili) che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente e per l'eventuale arredo mobile, attrezzatura a corredo che l'affittuario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Articolo 4. MANUTENZIONI

Gli interventi manutentori ordinari della viabilità interna ai pascoli e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del affittuario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. All'affittuario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli a proprie spese e previo accordo con la proprietà.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile del Comune, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto all'affittuario che, entro quindici giorni, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni, da intendersi tassative, impartite in proposito dal Comune.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Amministrazione Comunale, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del affittuario. L' affittuario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in affitto e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave dell'affittuario saranno a carico dello stesso.

Articolo 5. MIGLIORIE

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto, di eseguire opere di miglioramento (manutenzione straordinaria sulla viabilità, ristrutturazione dei fabbricati, interventi per l'approvvigionamento idrico, etc.) senza che l'affittuario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di affitto dell'alpe che comunque non potrà superare l'importo dell'interesse legale del capitale impegnato nelle opere e nei lavori effettuati. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, l'affittuario può richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti e decurtato dalla seconda rata di pagamento del canone di affitto.

L' affittuario dovrà informare preventivamente la proprietà dell'eventuale richiesta di contributi pubblici per effettuare gli interventi di miglioramento sull'alpeggio nonché della loro eventuale concessione.

Le migliorie da eseguire da parte dell'affittuario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti. In caso di migliorie eseguite nel corso del contratto di affitto senza autorizzazione, l'affittuario a semplice richiesta della proprietà, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in pristino a proprie spese.

Articolo 6. ONERI GENERALI A CARICO DELL'AFFITTUARIO

Nell'esercitare l'attività di gestione delle strutture e dei pascoli, l'affittuario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

E' fatto obbligo all'affittuario nello svolgimento delle attività oggetto della presente di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 626/94 e seguenti), previdenziali, assistenziali ed assicurative previste in materia.

L'affittuario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme presenti, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura la cui riparazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo di affitto, l'affittuario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, l'affittuario deve immediatamente avvisare la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel frattempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

L'affittuario è obbligato ad osservare tutte le norme e le disposizioni vigenti in materia e in particolare per la Provincia di Rieti, anche se non espressamente riportate nel presente capitolato, relativamente la gestione dei pascoli concessi in affitto.

Articolo 7. DIVIETI

- A) Il pascolo dei caprini e degli ovini è vietato nei boschi e nei terreni ricoperti dai cespugli aventi funzioni protettive e durante la notte dovrà essere custodito in appositi recinti.
- B) E' proibito introdurre al pascolo un numero di capi superiore a quello consentito o specie diverse o con età diverse da quelle autorizzate.
- C) E' proibito introdurre gli animali fidati in unità di pascolo diverse da quelle concesse, o fuori dal periodo stabilito.
- D) E' vietato l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione o in rinnovazione o allo stadio di novellame o in quelli deperenti. In dette aree, l'eventuale transito di animali deve avvenire sotto la sorveglianza del custode e utilizzando la viabilità preesistente.

Durante il periodo di validità dell'affitto, nello svolgimento delle attività di pascolo, è vietato:

- a. asportare il letame prodotto dal bestiame durante la monticazione in alpe;
- b. alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti negli immobili interessati dal pascolo;
- c. il pascolo vagante;
- d. il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove la cotica erbosa presenti segni di degrado;
- e. il pascolo con qualsiasi specie di animale nelle zone di rimboschimento;
- f. la circolazione di veicoli non autorizzati;
- g. eventuali abusi dovranno essere tempestivamente segnalati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, al Comune e al concedente.

Articolo 8. SANZIONI

Per le sanzioni, si fa espresso riferimento a quanto stabilito dalla Legge Reg. n° 39/2002 art.84 e dal Reg. Reg. n° 7/2005 art. 133 e successivi, oltre alla normativa vigente in materia.

Due violazioni verbalizzate nel corso dello stesso anno comportano, inoltre, la sospensione della fida pascolo per un periodo minimo di tre anni.

Articolo 9. CONTROLLI – SORVEGLIANZA – CONTESTAZIONE ILLECITI

I controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati al Corpo Forestale dello Stato, e ai servizi di Polizia locale.

È facoltà del concedente di procedere periodicamente a verifiche di natura agronomica per rilevare fenomeni di squilibrio a carico del suolo e soprassuolo ed assumere provvedimenti (obbligo a recintare, esclusione delle aree degradate dall'affidamento e di conseguenza dalla riscossione di eventuali premi della UE, ecc.), soprattutto per prevenire e/o mitigare gli effetti di improprie modalità di pascolo.

Articolo 10. CANONE DI LOCAZIONE

Il canone annuo di locazione di cui al presente contratto viene stabilito in € 3.180,00 e dovrà essere versato in dieci rate mensili a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

Articolo 11. NORME PARTICOLARI

In nessun caso, il fidatario potrà esercitare azioni di rivalsa di danni verso l'Ente concedente, nel caso avesse subito morte di animali imputabili a malattie infettive o ad altra causa.

Il fidatario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente contratto, pertanto le relative sanzioni e sospensioni previste verranno applicate allo stesso.

L'Ente competente può vietare o sospendere temporaneamente il pascolo per l'intera area oppure in parti di essa, qualora sia riscontrato il pascolamento disordinato o eccessivo, o danni ai boschi, ai pascoli, ai punti acqua o ai suoli. I proprietari degli animali sono tenuti all'immediato allontanamento dei capi dalle aree interdette al pascolo.

L'Ente competente, a norma di legge, interromperà l'affidamento dell'area a seguito di eventuale passaggio del fuoco.

E' consentita la sostituzione di animali della stessa specie ed età, ma solo successivamente ad apposita comunicazione all'Ente.

Per i cani da pastore detenuti a salvaguardia degli animali al pascolo, questi dovranno essere tenuti sotto il diretto controllo del responsabile del gregge, onde evitare spiacevoli inconvenienti ai possibili fruitori dei luoghi e creare problemi di pubblica incolumità.

Articolo 12. CASI NON PREVISTI NEL PRESENTE CONTRATTO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si farà riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

L'AFFITTUARIO

SERVIZIO

.....

Salvati

Micigliano

IL RESPONSABILE DI

Ing. Emiliano

Il Responsabile del Servizio

Micigliano 19-09-2020

F.to

COPERTURA FINANZIARIA

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, della legge 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Micigliano, li

*Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to Sabrina Cesari*

TRASMISSIONE DETERMINAZIONE

la presente determinazione viene inviata:

- ◇ Sindaco
- ◇ Albo Pretorio
- ◇ Segreteria Comunale
- ◇ Responsabile Settore Amministrativo Informatico
- ◇ Responsabile Settore Tecnico
- ◇ Responsabile Settore Contabile

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 19-09-2020 al 04-10-2020.

403

Micigliano, li 05-10-2020

Il messo notificatore
F.to Borseti Loretana